

Codice DB1009

D.D. 11 novembre 2011, n. 354

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di tre pozzi dell'acquedotto denominati, rispettivamente, "Pozzo 2", "Pozzo 3" e "Pozzo 4", ubicati in localita' Intra, nel Comune di Verbania (VCO).

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

a) L'area di salvaguardia di tre pozzi dell'acquedotto denominati, rispettivamente, "*Pozzo 2*", "*Pozzo 3*" e "*Pozzo 4*", ubicati in localita' Intra, nel Comune di Verbania (VCO), e' definita come risulta nella planimetria "Comune di Verbania – Estratto mappa Fogli n. 37, 48, 49, 50, 60, 61, 62, 75 – Scala 1: 3.500", allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) e' strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, risultante dalla somma delle portate massime estratte contemporaneamente da ciascun pozzo; nell'ambito della definizione della zona di rispetto ristretta dei due pozzi "2" e "3" e di quella allargata dei tre pozzi "2", "3" e "4" e' stato considerato l'inviluppo delle relative isocrone (rispettivamente 60 e 365 giorni) derivanti dall'esercizio contestuale delle tre captazioni.

c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta e alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.

d) Il Comune di Verbania e la Provincia del Verbano Cusio Ossola dovranno adottare tutti i necessari provvedimenti tecnici e amministrativi utili a salvaguardare il torrente San Bernardino nei pressi ed a monte delle captazioni, ed in particolare non rilasciare ulteriori autorizzazioni allo scarico di reflui civili ed industriali nel medesimo torrente.

e) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, e' altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonche' a:

– garantire che le zone di tutela assoluta dei tre pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, siano, se possibile, recintate e completamente dedicate alla gestione della risorsa; l'accesso in tali zone dovra' essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;

– provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari principali e secondari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualita' in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovra' prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti o rifacimenti degli impianti di fognatura delle strutture residenziali nella zona di rispetto allargata;

- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali e delle aree adibite a parcheggio ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area;
- provvedere alla verifica delle attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo all'area di rimessaggio notturno di una parte dei mezzi del CON.SER.VCO S.p.A. (la Società pubblica che gestisce il sistema di raccolta dei rifiuti a Verbania), all'area industriale della Società chimica Acetati-Italpet, alle aree produttive (officine meccaniche), agli autolavaggi, all'area dedicata al rimessaggio autobus della VCO trasporti, agli scarichi di reflui civili ed industriali nel torrente San Bernardino, alla porzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane ed ai pozzi ad uso industriale;
- assicurarsi che le attività di tipo florovivaistico, interessanti la zona di rispetto allargata, siano condotte in conformità alle disposizioni di legge e secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7 del Regolamento regionale 15/R/2006 in materia di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;
- provvedere ad eseguire, d'intesa con gli Enti preposti al controllo (Azienda Sanitaria Locale e soggetto gestore dell'acquedotto) e con frequenza da definire, il monitoraggio della qualità delle acque emunte dal pozzo n. 7, ubicato in sponda destra del torrente San Bernardino in adiacenza dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane e che sarà dismesso dall'uso potabile all'atto dell'immissione in rete delle acque del "Pozzo 2" – protezione dinamica – ad integrazione dei controlli analitici previsti dalla vigente normativa sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

f) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

g) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Verbania affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristrette (isocrona a 60 giorni) ed allargata (isocrona a 365 giorni);
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore
Salvatore De Giorgio